

Allegato B6 alle Norme

Formazione del Piano/ASSUNZIONE



Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Proposta di Piano assunta con DGR

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Area Territorio, Città, Paesaggio

Settore Governo e qualità del territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Ufficio di piano

Responsabile Ufficio di Piano: Daniele Capitani

Coordinamento tecnico generale: Graziella Guaragno

Coordinamento cartografico: Marco Nerieri

Gruppo di lavoro: Alessia Albini, Maria Silva Ganapini, Michela Grandi, Manuela Guglielmi, Elena Negri

Supporto ValSAT: Alessandra Guidazzi

Supporto giuridico: Luca Trentini

Supporto amministrativo: Michela Romagnoli

Garante della comunicazione e partecipazione: Laura Punzo

Collaborazioni:

Coordinamento con la cartografia di base

Area Sistema informativo geo-topografico - DG Innovazione digitale

Stefano Olivucci

Dissesto idrogeologico, ricognizione circhi glaciali e laghi

Settore Difesa del Territorio – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Monica Guida, Marco Pizziolo, Cristian Marasmi

Tutela delle acque

Area Tutela e gestione dell'acqua – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Patrizia Ercoli, Pellegrino Immacolata, Palumbo Addolorata, Camilla Iuzzolino e Paola Maldini

Sistema forestale e boschivo

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone Montane – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente: Roberto Diolaiti, Gabriele Locatelli, Elisabetta Labate, Marco Pattuelli

Area agricoltura sostenibile - DG Agricoltura

Giampaolo Sarno, Giovanni Pancaldi

Adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del Paesaggio a cura di:

Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Contributi specialistici per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Heriscape Progetti SRL STP

Progetto grafico a cura di:

BAM! Strategie Culturali

ALLEGATO B6 alle Norme

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1 LETT. M) DEL D.LGS 42/2004

Indice

1.Introduzione e approfondimento legislativo	1
2. Individuazione dei ritrovamenti archeologici alla base della ricognizione delle zone di interesse. 3	
3.Criteri per l'individuazione e la classificazione delle zone di interesse archeologico da sottoporre a tutela.....	4
4.Metodologia e fonti per la perimetrazione delle zone di interesse archeologico	6

1. Introduzione e approfondimento legislativo

La presente metodologia esplicita i criteri generali condivisi e adottati dal Comitato Tecnico Scientifico per assicurare coerenza ed uniformità all'attività di individuazione delle zone di interesse archeologico oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera m) del D.Lgs 42/2004.

Obiettivi del lavoro sono l'identificazione delle zone da tutelare e la perimetrazione degli oggetti della tutela, supportata da una rappresentazione cartografica chiaramente e facilmente fruibile da tutti gli operatori e soggetti interessati, per garantire la certezza dell'operatività del regime autorizzatorio.

La metodologia di individuazione ha fatto riferimento alle linee guida POAT 2011 *"Pianificazione paesaggistica – Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'articolo 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali"*, elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2011, e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le linee guida hanno individuato la seguente definizione: "Sono zone di interesse archeologico gli ambiti territoriali in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, oggetto di scavo o ancora sepolti, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza, e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici ed estetici."

I principali orientamenti giurisprudenziali sono stati riassunti come segue dal Consiglio di Stato nel 2015:

Le "zone di interesse archeologico" non coincidono, ovviamente, con la sommatoria dei singoli beni immobili rinvenuti e dichiarati di interesse archeologico, di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (come sembra intendere l'appellante), ma con la più ampia area individuata in funzione della conservazione del contesto di giacenza. Essa, in ragione della peculiare caratterizzazione, assume altresì, ex lege, valore paesaggistico (art. 142 comma 1 lett. m).

È noto il dibattito giurisprudenziale che ha contraddistinto i criteri di individuazione e perimetrazione di tali zone, anche a seguito dei mutamenti legislativi che hanno interessato l'art. 142 comma 1 lett. m) e l'art. 136 lett. c). In estrema sintesi può dirsi che in una prima fase si è ritenuto necessario un provvedimento amministrativo di carattere ricognitivo che desse certezza erga omnes della

sussistenza della zona e del conseguente vincolo paesaggistico. Nella prassi tale provvedimento era emanato con decreto ministeriale.

Successivamente, anche sulla spinta delle modifiche legislative (art. 2 comma 1 lett o) del D.Lgs 63/2008) l'orientamento è mutato. Si è ritenuto, da una parte, che ove il vincolo archeologico sia stato previamente dichiarato e disposto - e quindi si sia dinanzi ad un bene culturale ex art. 10 D.lgs 142/2004 - l'area di giacenza diviene ex lege zona di interesse paesaggistico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti ad effetto ricognitivo sul versante paesaggistico. Dall'altra si è riconosciuto che la "zona" possa essere perimetrata, e se del caso anche ampliata, in seno alla pianificazione paesaggistica o a quella urbanistica comunale, tutte le volte in cui, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle Sovrintendenze emergano aree di interesse archeologico più ampie di quelle coincidenti con quella di giacenza del bene culturale.

Ciò perché la legge disciplina, e quindi fa venire a giuridica esistenza, sia beni archeologici la cui tutela è imposta per finalità storico artistiche, sia beni paesaggistici di rilievo archeologico la cui tutela concerne la "bellezza" del territorio, ed in particolare ambiti di quest'ultimo che non si sovrappongono ai beni archeologici, per diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali.

È dunque ben possibile che il vincolo paesaggistico sia imposto per la prima volta in ambito regionale, e che lo stesso, oltre che confermare e localizzare graficamente, nella pianificazione paesaggistica, il vincolo archeologico già scaturente dalla legge, finisca per ampliare l'area di tutela paesaggistica rispetto a quella "meramente" archeologica coincidente con la giacenza dei singoli rinvenimenti, esaminate ovviamente le risultanze istruttorie ed i pareri forniti dalla Sovrintendenza per i beni archeologici (sul punto cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2851 secondo la quale è legittimo il provvedimento che dichiara una zona di interesse archeologico in base alla valutazione di questo duplice interesse, anche se non sia stata preceduta da un provvedimento di imposizione di uno specifico vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089"). (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27/01/2015, n. 367)

Appare utile richiamare anche, tra le sentenze più significative sul tema:

- 1) Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366: "La giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951; 10 dicembre 2003, n. 8145; v. anche Cons. giust. amm. sic., 2 maggio 2000, n. 201) aveva rilevato a proposito del vincolo paesaggistico ex lege per le zone di interesse archeologico che si tratta di un vincolo ubicazionale, perché "è la relazione spaziale con particolari elementi localizzati, quelli sì di particolare valore paesistico o culturale, a connotare l'ambito territoriale come meritevole di tutela paesistica nelle forme approntate per le bellezze naturali", e prescinde dall'avvenuto accertamento, in via amministrativa (allora ai sensi della l. n. 1089 del 1939: oggi ai sensi della Parte seconda, cioè degli artt. 14 e ss. del Codice), dell'interesse specificamente archeologico delle aree stesse, in quanto le due tutele sono distinte ed autonome. L'interesse archeologico è qualità sufficiente a connotare il contestuale ambito come meritevole di tutela paesaggistica, "per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico: qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione"; quella delle aree di interesse archeologico è invero una "tutela distinta" da quella di cui alla l. 1 giugno 1939 n. 1089[oggi: Parte seconda, cioè artt. 14 e ss. del Codice], "avendo ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio"; l'interesse archeologico insomma "può essere titolo di due tipi di tutela, eventualmente concorrenti, e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento: quello relativo al patrimonio storico artistico, di cui alla l. n. 1089 del 1939 [oggi: Parte seconda del Codice], e quello paesistico, qui in questione".
- 2) Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2851 "è legittimo il provvedimento che dichiara una zona di interesse archeologico in base alla valutazione di questo duplice interesse, anche se non

sia stata preceduta da un provvedimento di imposizione di uno specifico vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089"

- 3) Cass. pen., sez. III, 16/07/2014, n. 45469: *"La qualificazione di un'area in termini di interesse archeologico comporta automaticamente la qualificazione della stessa come "zona di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), D.Lgs n. 42 del 2004 e, conseguentemente, l'apposizione del vincolo archeologico rende direttamente operativo il vincolo paesaggistico ai sensi di tale ultima disposizione, dovendosi ritenere che l'area sottoposta a tutela paesaggistica coincida per estensione con quella sottoposta a vincolo archeologico"*.
- 4) Cons. Stato, sez. IV, 2/2/2016, n. 399: *"L'apposizione del vincolo paesistico non è in alcun modo subordinata, in base alla vigente normativa, alla preesistenza di un vincolo archeologico. Vincolo paesaggistico e vincolo archeologico sono, infatti, funzionali all'attuazione di un diverso tipo di tutela. Il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesistico la tutela del territorio che li conserva. La tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico. Il paesaggio archeologico non va confuso con il sito archeologico. Infatti, il paesaggio archeologico non si esaurisce nelle sole aree gravate direttamente da vincoli archeologici, estendendosi normalmente al di là della porzione di territorio direttamente interessata dalla presenza di reperti, in quanto include anche le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale in cui le aree si inseriscono connotando il relativo paesaggio. Pertanto, la circostanza che in una specifica porzione di territorio rientrante nella perimetrazione della zona archeologica non siano presenti reperti non determina l'esclusione della tutela paesaggistica della zona di interesse archeologico, posto che tale regime protettivo si estende ad abbracciare anche il contesto ambientale in cui i reperti si collocano e che riguarda reperti collocati in altre prossime porzioni territoriali. Di conseguenza l'accertamento dell'inesistenza di reperti, se vale ad escludere il vincolo ex lege di zona archeologica, non può far venir meno il vincolo autonomamente imposto dalla Regione in sede di adozione del P.T.P.R. "*
- 5) Cons. Stato, sez. IV, 4/11/2020, n. 6805: *"Il citato art. 142 del codice dei beni culturali menziona, alla lettera m) del comma 1, l'interesse archeologico dell'area, senza introdurre distinzioni legate ai periodi storici e, soprattutto, senza imporre che le evidenze archeologiche siano accomunate, tra di loro, da un nesso di omogeneità basata sull'appartenenza ad una determinata cultura o periodo storico. In altre parole, la disposizione intende tutelare il valore archeologico delle evidenze per come esse si sono conservate sul territorio, a testimonianza del passaggio dell'uomo e delle diverse stratificazioni che si sono succedute o avvicendate, anche se appartenenti a diversi periodi storici o a diverse culture."*

2. Individuazione dei ritrovamenti archeologici alla base della ricognizione delle zone di interesse

Ai fini della ricognizione delle zone di interesse archeologico è stata prioritariamente analizzata la banca dati dei beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per quanto essi rappresentino soltanto una piccola parte del ricchissimo patrimonio regionale, della cui consistenza solo le carte archeologiche e le carte della potenzialità archeologica possono dare un quadro affidabile. Tale banca dati contiene tutti i beni archeologici immobili attualmente tutelati, le cui perimetrazioni sono state digitalizzate grazie al lavoro congiunto sancito dal *Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, il Segretariato regionale del MiBACT e la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna per la condivisione, la fruizione e l'aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati georeferenziata dei Beni archeologici immobili tutelati dell'Emilia-*

Romagna, siglato in data 29 giugno 2016,¹ e vengono mantenute costantemente aggiornate a cura del Segretariato regionale del Ministero della Cultura con i nuovi provvedimenti la cui emissione fa capo alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del MiC².

Per dare ragione della ricchezza del patrimonio archeologico regionale si è tenuto conto, inoltre, delle "zone ed elementi d'interesse storico archeologico" che sono state tutelate dalla pianificazione territoriale, già a partire dall'art. 21 delle Norme del PTPR dell'Emilia-Romagna, come individuate cartograficamente dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e quindi dai piani sotto ordinati. In tale ambito si sono prioritariamente esaminate le tutele individuate ai sensi della lettera a) di tale articolo 21, in quanto individuate come "complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture". Si sono inoltre presi in esame i casi più significativi delle aree tutelate ai sensi dell'art. 21 lettera b), a partire da quelli individuati nello studio denominato "*Ricognizione delle aree archeologiche di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice*" e realizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'allora Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna pubblicato nel 2013 e approvato con la DGR n. 1284 del 2014³.

Si sono prese, infine, in considerazione le più recenti scoperte archeologiche, lì dove abbiano documentato zone di eccezionale interesse archeologico, ove la motivazione dell'interesse è legata alle stesse peculiarità geomorfologiche e paleoambientali e documenta situazioni di eccezionale antichità e/o continuità. Tali casi sono stati esaminati dalla ricognizione sia nel caso di ritrovamento di strutture archeologiche che abbiano dato origine a provvedimenti di tutela *in situ*, sia di reperti mobili di straordinario interesse (concentrazioni di manufatti litici preistorici, stipi votive...) che abbiano invece portato alla raccolta ed eventuale musealizzazione degli stessi.

In considerazione della continua evoluzione delle conoscenze archeologiche sulla base dei nuovi studi e ritrovamenti, la ricognizione delle zone di interesse archeologico sarà aggiornata periodicamente dal Comitato Tecnico Scientifico, sulla base *in primis* delle nuove tutele archeologiche istituite ai sensi della Parte II del Codice, per procedere alla individuazione di ulteriori zone di interesse archeologico, coerentemente con l'applicazione dei criteri e modalità descritte nei paragrafi successivi.

3. Criteri per l'individuazione e la classificazione delle zone di interesse archeologico da sottoporre a tutela

Il CTS, su proposta di un gruppo tecnico ristretto, ha definito e condiviso i criteri per l'individuazione delle zone di interesse archeologico che generano il vincolo ex art.142 comma 1 lettera m) del D.Lgs 42/04.

Tali criteri sono stati elaborati a partire da quelli indicati a livello nazionale nelle già ricordate *Linee guida per la pianificazione paesaggistica* (POAT 2011), arricchiti e precisati in ragione delle peculiarità dell'evoluzione del rapporto tra uomo e ambiente in epoca preistorica e storica in Emilia-Romagna, e delle forme di occupazione del territorio che ne hanno maggiormente contraddistinto lo sviluppo. Queste peculiarità sono state delineate, fra gli altri contributi, anche nelle *Linee guida per*

¹ https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/beni_archeo

² Essi sono consultabili, e scaricabili in forma di *open data*, nel portale cartografico WebGS www.patrimonioculturale-er.it

³ https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/ricognizione_aree_arc_int_pae

*l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio*⁴, e vedono, ad esempio, tra le forme di occupazione maggiormente caratterizzanti il contesto emiliano-romagnolo le terramare, per quanto riguarda l'età del Bronzo, e la centuriazione per l'età romana.

Il CTS ha pertanto definito i seguenti criteri per individuare le zone di interesse archeologico, la cui eventuale coesistenza su una stessa area ne sottolineano una particolare rilevanza come elemento attrattore del popolamento antico:

1. **Giacimenti d'interesse paleontologico**, testimonianza dell'evoluzione floro-faunistica dell'ambiente a causa dei radicali cambiamenti subiti dal clima, e conseguentemente dal paesaggio, nell'arco di milioni di anni.
2. **Testimonianze di periodo preistorico**, stazioni, villaggi o siti di frequentazione di cui rimangano tracce leggibili e significative nel paesaggio attuale per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana.
3. **Grotte/ripari con frequentazione antropica**, sistemi insediativi che sfruttano cavità naturali a scopo residenziale, produttivo, culturale e funerario, di cui resti traccia nella conformazione attuale delle cavità e del paesaggio di cui esse fanno parte.
4. **Insedimenti e centri fortificati d'altura**, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e/o sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva (d'altura di età preistorica e protostorica, *castra* tardo-antichi, castelli medievali, torri di avvistamento, etc.).
5. **Insedimenti e centri fortificati di pianura**, di cui, grazie alla loro estensione, stato di conservazione e rapporto con il paesaggio circostante, risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e/o sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva (terramare, villaggi fortificati, accampamenti militari, motte medievali, etc.).
6. **Centri abitati e/o elementi di occupazione del territorio a carattere insediativo e/o produttivo quali villaggi, ville, fattorie, miniere, cave, fornaci**, il cui impianto si colleghi con le caratteristiche morfologiche del territorio, e/o di cui si conservino i tratti paesaggistici originari e/o si evidenzino ancora fortemente il rapporto con il territorio circostante.
7. **Infrastrutture territoriali, viarie e idriche**
 - A. **impianti centuriali e vie oblique**, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e nel sottosuolo e/o per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza nel testimoniare la costruzione del paesaggio antropico dell'Emilia-Romagna.
 - B. **infrastrutture viarie e idriche in genere (strade, ponti, acquedotti)**, che per tipologia, stato di conservazione, rilevanza territoriale, costituiscano elementi caratterizzanti il paesaggio attuale consentendo la percezione della strutturazione del territorio nelle epoche passate.
8. **Necropoli monumentali e siti sepolcrali**, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo e/o in forte simbiosi con il paesaggio circostante, oppure da contesti funerari tali da lasciare chiara traccia della propria esistenza.

⁴ Il lavoro, edito nel 2014, è stato frutto della collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, rappresentato in primis dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna.

9. **Edifici sacri, pubblici e privati, luoghi di culto all'aperto e siti naturali sacralizzati** o comunque connotati che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza, con particolare riguardo ai luoghi di culto direttamente legati alla venerazione di elementi naturali (santuari d'altura, aree di incisioni rupestri, luoghi connessi al culto delle acque, templi o resti di aree sacre, edifici ecclesiastici, monasteri, ospitali, etc.)

10. **Siti pluristratificati, ossia oggetto di insediamento preferenziale in diverse epoche, in ragione di caratteri geomorfologici, paesaggistici e storici particolarmente favorevoli**

11. **Aree di rinvenimenti archeologici oggetto di valorizzazione in situ**

4. Metodologia e fonti per la perimetrazione delle zone di interesse archeologico

Per individuare l'area portatrice di valore e assicurare la conservazione del contesto di giacenza lì dove conservato in modo significativo, è stato sottoposto a disamina il rapporto uomo-ambiente in antico secondo un doppio binario di analisi:

- 1) Esame della documentazione archeologica e delle peculiarità dell'insediamento antico da essa testimoniato, sulla base dei dati d'archivio e/o bibliografici a disposizione e del confronto con il contesto storico del ritrovamento.
- 2) Esame dell'ambito geologico, della geomorfologia e dell'evoluzione storica del paesaggio, sulla base della cartografia tematica dedicata e delle fonti cartografiche ed aerofotografiche storiche. Nello specifico, si è fatto riferimento ai seguenti tematismi:
 - a. Carta dei sistemi geologico paesaggistici, elaborata dalla Regione per l'aggiornamento degli Ambiti paesaggistici⁵;
 - b. Geositi di rilevanza nazionale, regionale e locale⁶;
 - c. Cartografia storica e prime levate aerofotografiche⁷.

In particolare, l'analisi ha approfondito l'esame dei contesti geomorfologici ricorrenti che presentano maggiore propensione all'insediamento, seppur con modalità e caratteristiche differenti per ciascuna fase di antropizzazione o età storica. Dalla dorsale appenninica scendendo progressivamente verso la costa è possibile ricordare ad esempio selle, passi, antichi depositi morenici, alture, paleofrane e paleosuperfici, terrazzi alluvionali rilevati sul corso d'acqua, conoidi, dossi, paleomeandri e paleolvei, cordoni litoranei e dune⁸.

Sulla base di tali analisi, e in particolare della leggibilità odierna della conservazione del rapporto uomo-paesaggio, si sono individuate le zone:

- a) in cui la conservazione del rapporto uomo-paesaggio e l'esigenza di tutela paesaggistica coincide con l'area già tutelata dal Codice o dagli strumenti di pianificazione; in tali casi, molto diffusi, si è ritenuto metodologicamente corretto applicare il **riconoscimento della tutela paesaggistica ai sensi della lettera m) esattamente alla stessa area**;

⁵ https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/intr_amb_pae

⁶ <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/geositi-paesaggio-geologico>

⁷ <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/applicazioni-gis/regione-emilia-romagna/cartografia-di-base/cartografia-storica>

⁸ Tali contesti, differenziati per settore di appartenenza, sono richiamati all'interno delle *Linee guida per l'elaborazione...* già ricordate, pp. 57-62, oltre che oggetto di molti studi specialistici (si veda ad esempio P.L. Dall'Aglia, *Geomorfologia e topografia antica*, in Giovanna Bonora, Pier Luigi Dall'Aglia, Stella Patitucci, Giovanni Uggeri, *La topografia antica*, Bologna 2000, con esempi prevalentemente riferiti al contesto regionale emiliano-romagnolo).

- b) che ricadono nelle aree escluse di cui al comma 2 dell'art 142 o in aree in cui si è completamente persa la leggibilità del contesto di giacenza del ritrovamento archeologico, per la sovrapposizione di insediamenti moderni all'area stessa dei ritrovamenti tutelati, che lo rendono non più visibile né percepibile, o per cambiamenti ambientali di tale portata che abbiano determinato la completa obliterazione del paesaggio storico⁹, rendendo la tutela non applicabile al contesto di giacenza; in tali casi **si è escluso il riconoscimento della tutela paesaggistica ai sensi della lettera m)**;
- c) in cui il paesaggio archeologico non si esaurisce nelle sole aree gravate direttamente da vincoli archeologici, estendendosi al di là della porzione di territorio direttamente interessata dalla presenza di reperti, ricomprendendo anche le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale di riferimento, connotandone il relativo paesaggio¹⁰; in tali casi **si è ritenuto indispensabile, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle soprintendenze di competenza, individuare aree di interesse archeologico più ampie di quelle coincidenti con quella di giacenza del bene culturale¹¹.**

In questi ultimi casi, in cui si è condivisa l'esigenza di tutelare il paesaggio archeologico al di là della porzione tutelata per la presenza di materiali archeologici, la perimetrazione ha rivolto l'attenzione alle tracce ancora leggibili dell'evoluzione diacronica del paesaggio, che potessero concorrere alla riconoscibilità degli elementi fondanti della presenza antropica antica, come le unità geomorfologiche oggetto di popolamento preferenziale. Queste ultime testimoniano in modo esemplare i criteri prevalenti del popolamento nelle varie epoche, ad esempio modellati su esigenze difensive oppure di sfruttamento agricolo del territorio, o ancora di controllo del territorio e dei suoi assi itinerari. Tali tracce (ad esempio dossi, terrazzi, rupi ofiolitiche, paleofrane, paleomeandri, cordoni litoranei...) possono corrispondere a forme che tuttora modellano il territorio o leggibili tramite l'analisi delle impronte "fossili" riconoscibili dalle foto aeree, attuali o storiche, o nel sovrapporsi ad essi di elementi stradali o parcellizzazioni agrarie che ne riproducono l'andamento. Fanno parte di questo gruppo anche i siti ove la motivazione dell'interesse è legata alle stesse peculiarità geomorfologiche e paleoambientali e documenta situazioni di eccezionale antichità e/o continuità, pur in assenza di ritrovamento di strutture archeologiche che abbiano dato origine a provvedimenti di tutela *in situ* (cfr. paragrafo 2).

La lettura del rapporto uomo-ambiente ha inoltre rivolto l'attenzione alle tracce dell'impronta antropica sul territorio, sia a livello dei segni ancora leggibili degli insediamenti antichi nella micromorfologia (come, ad esempio, per le terramare), sia negli esiti ancora vivi dei processi di "pianificazione" antica, quali la progettazione stradale, dei canali di bonifica e della messa a coltura e parcellizzazione antica, che in Emilia-Romagna trova un caso esemplare nella centuriazione.

Nel definire le perimetrazioni di tali paesaggi, si è tenuto prioritariamente conto dell'esigenza di garantire l'integrità dei medesimi e la riconoscibilità degli elementi di delimitazione, anche ai fini di favorire una più efficace applicazione della tutela. Tenuto conto delle distinte finalità della tutela paesaggistica rispetto a quella strettamente archeologica¹², nell'individuazione delle zone d'interesse archeologico ai sensi della lettera m), si è sempre garantita la continuità territoriale di

⁹ Si confronti il PPR Friuli Venezia Giulia, ART. 4 CAPO III DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, Relazione Metodologica, punto 3.11 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO: "Di tutti i provvedimenti di tutela archeologica indagati, sono stati assunti, ai fini del riconoscimento delle zone di interesse archeologico, solo quelli riferibili a un contesto di giacenza visibile o percepibile."

¹⁰ Cons. Stato, sez. IV, 2/2/2016, n. 399

¹¹ Cons. Stato, sez. IV, 27/01/2015, n. 367.

¹² Ribadite di recente anche da Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2022, n. 5536.

tali perimetri, evitando di lasciare al loro interno piccole aree escluse, anche lì dove esse non fossero soggette a tutela archeologica ai sensi della parte II del Codice¹³.

Per la perimetrazione si sono privilegiati elementi riconoscibili come corsi d'acqua, strade e sentieri, specialmente quando attestati anche nella cartografia d'epoca, oltre che attuale, e quindi nella loro valenza di segni storicizzati sul territorio. In secondo luogo, si è tenuto conto di appoderamenti, specialmente se a loro volta documentati come elementi aventi continuità storica, margini di scarpate connotanti le unità morfologiche oggetto di riconoscimento e ove necessario margini di elementi amministrativi e catastali che potessero agevolare l'identificazione di tratti del perimetro. Qualora si sia scelta una strada o un corso d'acqua per la perimetrazione, è stato individuato come limite dell'area tutelata il suo ciglio interno/sponda interna.

Sulla base di tali presupposti si è quindi proceduto a:

- Includere elementi storicizzati del paesaggio antico (paleoalvei, fossati, infrastrutture viarie antiche) che si trovino in diretta relazione con il sito e con la sua evoluzione nel rapporto uomo-ambiente;
- Identificare come elementi geomorfologici di appoggio alla perimetrazione i limiti delle unità su cui insistono i siti ove peculiarmente attrattive del popolamento antico (margini di alture, grotte, terrazzi rilevati sui corsi d'acqua, paleosuperfici e paleofrane);
- Utilizzare per la perimetrazione elementi del paesaggio attuale riconoscibili (assi stradali, corsi d'acqua, sentieri e strade vicinali) che facilitino l'applicazione della tutela, privilegiando quelli documentati archeologicamente o dalla cartografia storica come caratterizzanti nel tempo il paesaggio rispetto a quelli frutto di evoluzione più recente;
- Aderire, ove la scelta sia coerente con i primi tre criteri, a confini di tutele esistenti, con particolare riguardo, oltre a quelle di natura archeologica, ai geositi che tutelano peculiarità del contesto di giacenza. In alcuni specifici casi la perimetrazione si è estesa a comprendere aree territorialmente ampie, già interessate da altre tipologie di vincoli paesaggistici e/o prassi consolidate di tutela e valorizzazione, al fine di dare adeguata evidenza e consapevolezza della compresenza di valori archeologici con quelli di carattere storico e naturalistico-ambientale, favorendo così la tutela delle peculiarità paesaggistiche che testimoniano l'antichità e l'evoluzione del rapporto tra uomo e ambiente.

¹³ È questo il caso di un limitato numero di tutele, dove la presenza di edifici rurali o elementi infrastrutturali moderni possono aver portato ad escludere la potenzialità di effettuare ancora ritrovamenti archeologici in tali punti, compresi all'interno di più ampi siti archeologici.